



COMUNE DI UDINE

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE**

Adottato con delibera consiliare n. 64 del 24/11/2025

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – RESPONSABILI DELLE ENTRATE.....	3
ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA.....	3
ART. 4 – FORME DI GESTIONE.....	3
TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE.....	4
CAPO I – FORME DI TUTELA DEL CONTRIBUENTE	4
ART. 5 – STATUTO DEL CONTRIBUENTE	4
ART. 6 – PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO	4
ART. 7 – DIVIETO DI <i>BIS IN IDEM</i> NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO	6
ART. 8 – PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO.....	6
ART. 9 – TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE.....	7
ART. 10 – AUTOTUTELA OBBLIGATORIA.....	7
ART. 11 – AUTOTUTELA FACOLTATIVA.....	8
ART. 12 – DIRITTO D’INTERPELLO.....	8
ART. 13 – RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE	11
CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	11
ART. 14 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	11
ART. 15 – AMBITO DELL’ADESIONE	12
ART. 16 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE	12
ART. 17 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL’UFFICIO	12
ART. 18 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE.....	13
ART. 19 – SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO	14
ART. 20 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE	15
ART. 21 – PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	15
CAPO III – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	16
ART. 22 – AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.....	16
ART. 23 – RATEAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	17
ART. 24 – INESIGIBILITÀ DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	18
TITOLO III – ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.....	18
ART. 25 – OGGETTO	18
ART. 26 – DIFFIDA DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	18
ART. 27 – RATEAZIONE DEBITI DI NATURA EXTRA-TRIBUTARIA	18
ART. 28 – AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	20
ART. 29 – RATEAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	20
ART. 30 – ADEMPIMENTI DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELL’ENTRATA.....	22
ART. 31 – INESIGIBILITÀ DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.....	22
ART. 32 – RIMBORSI DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	23
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	23
ART. 33 – NORME DI RINVIO	23
ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE.....	23

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, dall'art. 50 della L. 449/1997 e dal D.Lgs. 267/2000, disciplina in via generale la gestione e la riscossione delle entrate comunali, siano esse di natura tributaria che extra-tributaria, con esclusione delle entrate derivanti da provvedimenti giudiziari.
2. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito Regolamento.

ART. 2 – RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate, i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. L'acquisizione, al bilancio dell'ente, delle somme relative alle entrate previste nel bilancio avviene ai sensi degli artt. 178, 179, 180 e 181 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Responsabile del procedimento della riscossione coattiva è il dirigente del Servizio al quale è affidata la gestione del recupero coattivo.
2. Al Responsabile del procedimento della riscossione coattiva compete l'organizzazione, la gestione e la sottoscrizione di tutti gli atti in cui si articola il procedimento.

ART. 4 – FORME DI GESTIONE

1. La riscossione ordinaria e coattiva delle entrate è gestita sulla base delle disposizioni previste dal presente Regolamento.
2. La riscossione ordinaria e coattiva delle entrate può essere effettuata mediante:
 - a) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997; per la riscossione coattiva si avvalgono delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo D.P.R. 602/1973;
 - b) l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 o altro soggetto individuato dal legislatore.
3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I – FORME DI TUTELA DEL CONTRIBUENTE

ART. 5 – STATUTO DEL CONTRIBUENTE

1. Il presente Capo disciplina, in conformità alle disposizioni riportate nella L. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente", il principio del contraddittorio preventivo, il divieto di *bis in idem*, il principio di proporzionalità nel procedimento tributario, la tutela dell'affidamento e della buona fede, l'autotutela, il diritto d'interpello e il ravvedimento del contribuente.

ART. 6 – PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

1. Ai sensi dell'art.1, commi 3-*bis* e 3-*ter*, e dell'art. 6-*bis* della L. 212/2000, l'ufficio deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ad eccezione dei casi previsti dai commi 2, 3 e 4.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità del Comune, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali già comunicati al contribuente con avvisi bonari di pagamento, inviati anche per posta ordinaria;
 - c) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva;
 - d) il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - e) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. g) del presente Regolamento;
 - f) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni ed interessi o altri oneri accessori non dovuti;
 - g) gli atti di cui all'articolo 146, comma 2, del D.Lgs. 33/2025, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;

- h) il rigetto delle istanze in autotutela;
 - i) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dal Comune che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
 5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per il Comune di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 15.
 6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
 7. Il diritto al contraddittorio sussiste per quegli atti che riguardano fattispecie impositive di natura non oggettiva come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della L. 160/2019 e dell'imposta locale immobiliare autonoma di cui alla L.R. 17/2022, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
 8. Per consentire il contraddittorio, l'ufficio notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
 9. Lo schema d'atto reca l'invito alla formulazione di osservazioni e quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
 10. Lo schema d'atto riporta almeno questi contenuti:
 - a) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
 - b) il periodo di imposta suscettibile di accertamento;
 - c) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni ovvero per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni, nel caso sussistano i requisiti di cui all'art. 15, comma 1.
 11. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.

12. Laddove, all'esito delle osservazioni, ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997, e del Capo II di questo Regolamento.
13. L'accesso agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
14. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 8. L'ufficio, nell'atto adottato all'esito del contraddittorio, tiene conto delle osservazioni del contribuente e lo motiva con riferimento a quelle che ritiene di non accogliere.
15. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 8 sia successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
16. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto di cui al comma 8, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

ART. 7 – DIVIETO DI *BIS IN IDEM* NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo, una sola volta, per ogni periodo di imposta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione e del medesimo oggetto imponibile.
2. L'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

ART. 8 – PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto

dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

ART. 9 – TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra contribuente e il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

ART. 10 – AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

1. L'ufficio procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. Non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del D.Lgs. 546/1992, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito.
5. Così come previsto dall'art.10-quater, comma 3, della L. 212/2000, relativamente alle valutazioni di

fatto compiute dall'ufficio ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, della L. 20/1994, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

ART. 11 – AUTOTUTELA FACOLTATIVA

1. Fuori dei casi di cui all'art.10, l'ufficio può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
3. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
4. La richiesta deve riportare dati anagrafici, il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
7. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
8. Il Comune agisce in autotutela nel limite di cinque anni previsto per l'attività di accertamento e di rimborso (art. 1 commi 161 e 164 della L. 296/2006) salvo ipotesi eccezionali.
9. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del D.Lgs. 546/1992, il rifiuto espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto.
10. Così come previsto dall'art.10-*quiquies*, comma 3, della L. 212/2000, relativamente alle valutazioni di fatto compiute dall'ufficio ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, della L. 20/1994, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

ART. 12 – DIRITTO D'INTERPELLO

1. Il diritto di interpello è disciplinato dall'art. 11 della L. 212/2000 e dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 156/2015 e ha la funzione di far conoscere, preventivamente, al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina a una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta

interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.

3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati nel proprio sito istituzionale.
5. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello;
6. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune.
7. L'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
8. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui al comma 19.
9. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
11. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita oppure subordinata al pagamento di un contributo stabilito con apposita deliberazione della Giunta comunale. Il gettito del contributo è destinato a finanziare la formazione del personale addetto all'ufficio tributi.
12. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
13. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
14. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 12, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di trenta giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
15. L'istanza è inammissibile se:
- a) è priva dei requisiti di cui al comma 12, lettere a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 2;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 14, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
16. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è notificata al contribuente entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto ed il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
17. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 16 si interrompe alla data di

ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di novanta giorni comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

18. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati personali.
19. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
20. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione non pervenga entro il termine di cui al comma 16 si intende che il Comune condivida la soluzione prospettata dal contribuente, fatto salvo quanto previsto al comma 17.
21. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espresso o tacito, sono annullabili.
22. Gli effetti della risposta all'istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente.
23. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, notificando l'atto al contribuente, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
24. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

ART. 13 – RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

1. Nel caso di omesso o parziale pagamento di un tributo o di una rata di esso, la sanzione è ridotta secondo le modalità stabilite dall'art. 14 del D.Lgs. 173/2024, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 14 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è disciplinato dal D.Lgs. 218/1997 e successive modificazioni ed è introdotto nell'ordinamento comunale, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.

ART. 15 – AMBITO DELL'ADESIONE

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
4. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

ART. 16 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) su iniziativa del Comune, ovvero su istanza del contribuente, nei casi esclusi dal contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della L. 212/2000;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per cui si applica il contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis della L. 212/2000, successivamente alla ricezione dello schema d'atto;
 - c) su istanza del contribuente, nell'ipotesi di avviso di accertamento soggetto al contraddittorio preventivo, in seguito alla notifica dell'avviso, in alternativa al caso di cui alla lettera b) del presente comma;
 - d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
 - e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della L. 212/2000, ove si rilevino i presupposti per l'adesione.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

ART. 17 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio di sua iniziativa, nei casi di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del presente Regolamento, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, trasmette al contribuente un invito a comparire.

2. L'invito a comparire deve contenere l'indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) del periodo di imposta suscettibile di accertamento;
 - c) degli elementi in base ai quali l'ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non è obbligatoria e la mancata risposta allo stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.
5. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento esecutivo.

ART. 18 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza di adesione è proposta entro il termine di impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
2. Il contribuente nel caso di un avviso di accertamento o di rettifica soggetti al contraddittorio preventivo, può presentare un'istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, in un termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dello schema d'atto di cui all'art. 6-bis della L. 212/2000.
3. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, salvo che egli si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione nell'ipotesi di cui al comma 2. Nel caso di cui al presente comma, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di trenta giorni.
4. Può presentare istanza per l'accertamento con adesione anche il contribuente nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo. In questa ipotesi, qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'ufficio dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

5. Il contribuente che si sia avvalso della facoltà di cui all' art. 16, co. 1, lett. b), d) e e), non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.
6. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
7. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso di accertamento esecutivo ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
8. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'ufficio deve formulare al contribuente un invito a comparire, così come previsto dall'art. 17, comma 2 del presente Regolamento.
9. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza, in caso rilevi l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1 del presente Regolamento.
10. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
11. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
12. Ove il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della L. 212/2000, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
13. Il Responsabile del procedimento darà atto, in apposito verbale, delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

ART. 19 – SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
3. A seguito del contraddittorio, ove le parti raggiungano un accordo, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dal

contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

4. L'atto di definizione deve riportare:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.
5. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
6. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

ART. 20 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le modalità previste dall'art. 23 del presente Regolamento. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 21 – PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 20, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento esecutivo, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

CAPO III – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 22 – AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, l'avviso di accertamento esecutivo relativo ai tributi emesso dall'ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 126 del D.Lgs. 175/2024, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. L'avviso di accertamento esecutivo acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
3. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
4. Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento esecutivo se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative e interessi moratori, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a 30,00 euro.

ART. 23 – RATEAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Il Responsabile dell'entrata o eventuali soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), su specifica domanda dell'interessato, possono concedere, prima di avviare le procedure per la riscossione coattiva e per ragioni di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore, la rateazione di pagamento delle somme richieste con l'avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 22 e secondo le seguenti modalità:
 - a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede alla rateazione è pari euro 100,00;
 - b) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da euro 100,00 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dieci rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da undici a diciotto rate mensili;
 - oltre euro 6.000,01: da diciannove a trentasei rate mensili;
 - c) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato rateizzato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza;
 - d) il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante e applicando gli interessi al tasso legale vigente, mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese";
 - e) qualora il contribuente sia destinatario di più atti, tutti attinenti al medesimo tributo, il responsabile dell'entrata può concedere la rateazione cumulativa degli stessi, applicando le soglie di importo con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si concede la dilazione;
 - f) per importi pari o superiori a 20.000,00 euro, il Responsabile dell'entrata deve richiedere presentazione di apposita polizza fideiussoria rilasciata da banca o istituto assicurativo che risultino regolarmente abilitati al rilascio delle garanzie dai registri della Banca d'Italia ovvero dell'IVASS. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta;
 - g) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
 - h) in caso di comprovato peggioramento della situazione la rateazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui alla lettera g);
 - i) l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante

posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza;

j) il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e dei relativi importi;

k) la rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

2. All'importo rateizzato saranno imputate le spese di recupero crediti, comprensive di spese di notifica e spese di rateazione, pari a euro 40,00 e gli interessi maturati nella misura pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

ART. 24 – INESIGIBILITÀ DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Il responsabile della singola entrata certifica con proprio atto l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;

b) improcedibilità per limiti d'importo;

c) improcedibilità per grave e persistente incapacienza dei redditi e del valore dei beni sui quali intraprendere le procedure esecutive;

d) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;

e) esiguità di importo che comporta l'antieconomicità della procedura.

TITOLO III – ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

ART. 25 – OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina le modalità di riscossione, anche coattiva delle entrate extra-tributarie.

ART. 26 – DIFFIDA DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

1. Il responsabile dell'entrata rileva il mancato pagamento delle somme dovute per crediti aventi natura extra-tributaria mediante diffida formale ad adempiere. La diffida recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, delle spese di notifica, di eventuali interessi moratori, di penali o sanzioni, del termine perentorio di trenta giorni per il pagamento e delle relative modalità e dell'indicazione del responsabile del procedimento è resa nota al debitore mediante notifica, nelle forme ammesse dalla legge.

ART. 27 – RATEAZIONE DEBITI DI NATURA EXTRA-TRIBUTARIA

1. Il debitore può presentare al Comune istanza motivata di rateazione del debito.

2. Il responsabile dell'entrata può concedere, in caso di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore, la rateazione del debito.

3. Il piano di rateazione approvato dal responsabile dell'entrata è redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede alla rateazione è di euro 100,00;
 - b) il numero massimo di rate mensili concesse non può essere superiore a n. 24;
 - c) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da euro 100,00 a 200,00 euro: fino a due rate mensili;
 - da euro 200,01 a euro 300,00: fino a tre rate mensili;
 - da euro 300,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a cinque rate mensili;
 - da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a sei rate mensili;
 - da euro 2.000,01 a euro 5.000,00: fino a dieci rate mensili;
 - da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - oltre euro 20.000,01: fino a ventiquattro rate mensili;
 - d) qualora l'utente sia destinatario di più atti, tutti attinenti alla medesima entrata extra-tributaria e alla medesima tipologia, il responsabile dell'entrata può concedere la rateazione cumulativa degli stessi, applicando le soglie di importo con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si concede la dilazione;
 - e) per importi pari o superiori a 20.000,00 euro, il Responsabile dell'entrata deve richiedere presentazione di apposita polizza fideiussoria rilasciata da banca o istituto assicurativo che risultino regolarmente abilitati al rilascio delle garanzie dai registri della Banca d'Italia ovvero dell'IVASS. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta;
 - f) il piano di ammortamento a rate mensili costanti è calcolato applicando gli interessi al tasso legale vigente;
 - g) alla prima rata vengono imputati:
 - gli interessi moratori già maturati, calcolati al tasso di interesse legale giorno per giorno da quando le somme sono divenute esigibili;
 - le spese di recupero crediti, comprensive di spese di notifica e spese di rateazione, pari a euro 20,00.
4. La rateazione concessa può essere prorogata una sola volta in caso di comprovato peggioramento della situazione economica di cui al comma 2 e sempre nel rispetto del limite massimo di cui al

comma 3, lettera b).

5. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta:
 - a) la decadenza automatica dal beneficio della rateazione;
 - b) l'immediata riscossione dell'intero importo ancora dovuto in un'unica soluzione;
 - c) l'impossibilità per il debitore di chiedere ulteriori rateazioni in tutte le fasi della riscossione.

ART. 28 – AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

1. In caso di omesso o parziale pagamento della diffida di cui all'art. 26, il Responsabile dell'entrata o eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), provvedono, ai sensi del comma 792, dell'art. 1 della L. 160/2019, alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, nonché del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. Ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento esecutivo relativo alle entrate extra-tributarie deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva opposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 150/2011. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
3. L'avviso di accertamento esecutivo acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
4. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
5. Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento esecutivo se l'ammontare dell'entrata, maggiorata delle sanzioni amministrative e interessi moratori, risulti inferiore a 18,00 euro.

ART. 29 – RATEAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

1. Il Responsabile dell'entrata o eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), su specifica domanda dell'interessato, possono concedere, prima di avviare le procedure di cui

all'art. 30 e per ragioni di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore, la rateazione di pagamento delle somme richieste con l'avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 28 e secondo le seguenti modalità:

- a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede alla rateazione è pari euro 100,00;
- b) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da euro 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dieci rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da undici a diciotto rate mensili;
 - oltre euro 6.000,01: da diciannove a trentasei rate mensili;
- c) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato rateizzato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza;
- d) il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante e applicando gli interessi al tasso legale vigente, mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese";
- e) qualora l'utente sia destinatario di più atti, tutti attinenti alla medesima entrata extra-tributaria e alla medesima tipologia, il responsabile dell'entrata può concedere la rateazione cumulativa degli stessi, applicando le soglie di importo con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si concede la dilazione;
- f) per importi pari o superiori a 20.000,00 euro, il Responsabile dell'entrata deve richiedere presentazione di apposita polizza fideiussoria rilasciata da banca o istituto assicurativo che risultino regolarmente abilitati al rilascio delle garanzie dai registri della Banca d'Italia ovvero dell'IVASS. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta;
- g) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
- h) in caso di comprovato peggioramento della situazione la rateazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui alla lettera g);
- i) l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza;
- j) il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa

indicazione delle rate e dei relativi importi;

k) la rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

2. All'importo rateizzato saranno imputate le spese di recupero crediti, comprensive di spese di notifica e spese di rateazione, pari a euro 40,00 e gli interessi maturati nella misura pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

ART. 30 – ADEMPIMENTI DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELL'ENTRATA

1. Presupposto dell'avvio delle procedure di riscossione coattiva è l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
2. Non prima di novanta giorni e non oltre dodici mesi dalla data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il Responsabile dell'entrata deve:
 - a) verificare per ciascun credito la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la regolare notifica al debitore dell'avviso di accertamento esecutivo;
 - b) predisporre apposite liste di carico contenenti i seguenti elementi:
 - dati identificativi del debitore, di eventuali coobbligati e dei legali rappresentanti;
 - dati identificativi del credito;
 - estremi dell'attività di recupero del credito;
 - c) trasmettere al Responsabile del procedimento della riscossione coattiva le liste di carico con la richiesta di procedere con il recupero coattivo del credito.
3. Qualora il credito non sia certo, liquido ed esigibile il Responsabile del procedimento della riscossione coattiva provvede alla restituzione della documentazione al Responsabile dell'entrata.
4. Al fine di assicurare l'uniformità e il coordinamento delle attività di cui al precedente comma 2, con atto del Responsabile del procedimento della riscossione coattiva, di cui all'art. 3, sono definiti modalità e termini di trasmissione delle liste di carico.

ART. 31 – INESIGIBILITÀ DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

1. Il Responsabile del procedimento della riscossione coattiva provvede a comunicare al Responsabile della singola entrata, per gli adempimenti di propria competenza, l'inesigibilità dei crediti derivante dalle seguenti cause:
 - a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
 - d) improcedibilità per grave e persistente incapienza dei redditi e del valore dei beni sui quali

intraprendere le procedure esecutive;

e) esiguità di importo che comporta l'antieconomicità della procedura.

ART. 32 – RIMBORSI DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

1. Il rimborso di somme addebitate dall'Ente, versate e non dovute, può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di Regolamento concernenti le singole tipologia di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
4. Nel caso di parziale accoglimento, ovvero di diniego, il Responsabile dell'entrata provvede a dare comunicazione all'istante, precisando che può produrre entro trenta giorni, i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
5. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del tasso legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2026.
2. Le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento si intendono abrogate, in particolare è abrogato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ed Extra-Tributarie adottato con delibera consiliare n. 94 d'ord. del 19/12/2022.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa regionale, nazionale e comunitaria.